

IL CONSIGLIO

- Visto l'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che così dispone: *“Le Comunità Montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali...”*;

Visto l'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che così dispone: *“L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o questi conferite dalla regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione...”*;

Visto l'articolo 31, commi 1 e 2 della legge regionale 16/1999 che così dispone: *“1. I Comuni ricadenti in ciascuno delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità Montana. 2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate ...”*;

Vista inoltre la L.R. 44/2000 relativa a: *“Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59»*;

Visto l'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento in forma associata, da parte degli Enti Locali, di determinati servizi e funzioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 15.12.2001, con la quale é stata approvata la convenzione per la gestione associata servizio di Informatizzazione dei Comuni e di gestione di Rete Intranet e richiamatene in toto le motivazioni espresse nella premessa;

Considerato che la convenzione suddetta risulta scaduta e quindi é necessario provvedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione;

Visto lo schema di convenzione, costituito da una premessa e da numero 10 articoli, predisposto a tal fine ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, lo schema di convenzione costituito da una premessa e da numero 10 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della presente, relativo alla gestione associata Informatizzazione dei Comuni e di gestione di Rete Intranet, tra la Comunità Montana ed i Comuni che aderiranno alla proposta medesima.
- 2) Di dare mandato al Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di sottoscrivere la suddetta convenzione, apportandovi, se del caso, le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALLE GRANA ED I COMUNI DI _____, _____, _____, E _____ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEI COMUNI E DI GESTIONE RETE INTRANET.

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Valle Grana in Caraglio – Piazza S. Paolo 3;

Tra:

- la Comunità Montana Valle Grana, con sede in Caraglio Piazza San Paolo n. 3, N.C.F. _____, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di _____, con sede in _____ N.C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di _____, con sede in _____ N.C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di _____, con sede in _____ N.C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di _____, con sede in _____ N.C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso

- che le Amministrazioni Comunali di _____, _____, _____, _____, unitamente alla Amministrazione della Comunità Montana Valle Grana hanno convenuto circa l'opportunità di avviare, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun Ente, un processo volontario di riorganizzazione gestionale con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la capacità operativa, e di conseguenza politica, di ciascuno;

- che si intende attivare l'esercizio in forma associata di specifici servizi e funzioni mediante stipula di apposita convenzione che ne disciplini gli aspetti peculiari ogni qualvolta le Amministrazioni interessate ritengano possibile e vantaggioso realizzare le finalità evidenziate al precedente capoverso attraverso la cooperazione;

- che questa Comunità Montana ha attivato una rete Intranet fra i Comuni interessati e la Comunità Montana per la gestione associata del servizio informatico, propedeutico alla gestione associata di una serie di servizi quali ragioneria, tributi, ecc.;

- che è intendimento della Comunità Montana Valle Grana e dei Comuni di _____, _____, _____, _____ svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche infra previste, il servizio di "Informatizzazione dei Comuni e di gestione Rete Intranet";

- che un punto nodale della gestione associata per la generalità dei servizi è costituito dalla possibilità di un utilizzo condiviso di sistemi e procedure informatizzate, mediante costituzione di una rete telematica;

-

- che tramite la realizzazione e l'utilizzo di una rete INTRANET è possibile conseguire i seguenti vantaggi:
 - razionale impiego dei mezzi elettronici di elaborazione dati;
 - accorpamento delle funzioni similari e/o duplicate delle amministrazioni;
 - economie di scala nello svolgimento della funzione pubblica;
 - impiego ottimale delle risorse umane;
 - riassetto delle mansioni degli operatori da aree di esubero verso aree carenti;
 - spostamento di dati in forma elettronica piuttosto che di carte e persone;
 - possibilità di creare gruppi di lavoro comuni pur lasciando gli operatori nelle loro sedi abituali;
 - affiatamento degli addetti alle stesse mansioni anche se in sedi distanti;
 - velocità nel disbrigo delle pratiche;
 - trasparenza delle procedure per i cittadini;
 - facilità di accesso alle iniziative, ai progetti e alle risoluzioni della provincia, della regione e dello stato;
 - nuovi ed innovativi servizi per il cittadino;
- che i predetti Enti intendono, a detto fine, ricorrere all'istituto della convenzione, così come previsto e disciplinato dall'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, ritenendolo il più adatto alla situazione di specie;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente le Parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Gli Enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in forma associata e coordinata le attività relative al servizio di Informatizzazione dei Comuni e di gestione Rete Intranet.

Art. 2

Finalità

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale. Rimane in capo ai singoli Enti la possibilità di svolgimento di attività rientranti tra quelle di cui all'art. 1, aventi finalità limitata all'ambito comunale.
2. Inoltre il servizio associato si prefigge i seguenti scopi:
 - a) gestione di una rete INTRANET tra gli enti aderenti alla presente convenzione, con funzioni di scambio di informazioni e comunicazioni, nonché per la gestione condivisa di software applicativi;
 - b) Manutenzione hardware e software in dotazione presso gli enti;

Gestione acquisti hardware e software per conto degli enti aderenti;

Art. 3

Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed adottati dalla Comunità Montana Valle Grana sulla base delle indicazioni fornite dalla "*Conferenza dei Sindaci*".
2. In relazione alla gestione dei servizi associati la Comunità Montana Valle Grana predispone gli indirizzi programmatici e vi dà attuazione, previo parere obbligatorio della "*Conferenza dei Sindaci*" prevedendo nel proprio bilancio la spesa per i servizi associati, ed adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
3. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso la Comunità Montana Valle Grana.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire una "*Conferenza dei Sindaci*", composta dai Sindaci (o dai loro delegati) dei Comuni partecipanti alla convenzione e dal Presidente della Comunità Montana (o da un suo delegato), per concordare le determinazioni relative alla attivazione della gestione associata di nuovi servizi o funzioni e loro eventuali modifiche.
2. La "*Conferenza dei Sindaci*" è convocata dal Presidente della Comunità Montana obbligatoriamente almeno due volte l'anno.
3. Può, inoltre, essere convocata, su iniziativa del Presidente della Comunità Montana, o su richiesta di ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta si ravvisi la necessità di esaminare questioni riguardanti l'attuazione della presente convenzione. In tal caso la conferenza deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. La segreteria della conferenza, con funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa, è istituita presso la sede della Comunità Montana.
4. Le funzioni di organizzazione e gestione ordinaria dei servizi sono affidate alla Comunità Montana Valle Grana, sentiti i Segretari comunali dei Comuni associati e sulla base delle indicazioni fornite dalla "*Conferenza dei Sindaci*".

Art. 5

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti , gli Enti convenzionati.

Art. 6

Personale

1. I servizi associati di cui all'art. 1 vengono svolti da personale appartenente alla Comunità Montana Valle Grana.
2. Il Responsabile del servizio di Informatizzazione dei Comuni e di gestione Rete Intranet relaziona annualmente alla “*Conferenza dei Sindaci*” sull'attività svolta nell'ambito dei Servizi Associati.

Art. 7

Risorse finanziarie e umane

1. Considerato che la Comunità Montana dispone già di un progetto di rete INTRANET e di informatizzazione per i Comuni che fanno parte della Comunità stessa al fine di mettere in comunicazione tutti gli uffici dei Comuni e della Comunità Montana e che tale progetto prevede una serie di impegni di carattere finanziario per i Comuni, questi ultimi si impegnano compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie:
 - ad adeguare la propria attrezzatura informatica secondo quanto previsto nel progetto già predi sposto dalla Comunità Montana;
 - ad individuare un referente comunale per la gestione locale del servizio.
2. Restano ovviamente in carico ai Comuni le spese relative alle attività ed ai servizi svolti autonomamente dai singoli Enti aderenti.

Art. 8

Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli Enti stipulanti convengono che il recesso dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita

all'art. 5 sia possibile esclusivamente per ragioni di pubblico interesse di segno opposto rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto per il convenzionamento.

2. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione alla "*Conferenza dei Sindaci*" che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9

Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati dagli Enti interessati e uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza della parte più diligente.

Art. 10

Spese di convenzione

1. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra la Comunità Montana Valle Grana ed i Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

OGGETTO: Deliberazione n. 26 in data 30/11/2005 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEI COMUNI E DI GESTIONE RETE INTRANET".

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Il Responsabile dell'Area SEGRETERIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Caraglio, lì 30.11.2005

